

0367/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

FAUNA SELVATICA
DANNO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	Vittoria	Primo	Presidente ff
Dott. Roberto	Preden		Presidente di sezione
Dott. Guido	Vidiri		Consigliere
Dott. Massimo	Oddo		Consigliere
Dott. Michele	D'Alonzo		Consigliere
Dott. Francesco	Felicetti		Consigliere
Dott. Antonio	Segreto		Consigliere
Dott. Renato	Rordorf		Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli		Cons.rel.

R.G.N. 27874/06

Cron. 10367

Rep. 3233

Ud. 21/4/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pirrone Augusto, in proprio e nella qualità di titolare dell'azienda agricola Pirrone Augusto, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 111, presso lo studio dell'avv. Domenico D'Amato che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Gianluigi Mazzoni;

2009
455

- ricorrente -

contro

Ambito territoriale di caccia BO 3, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 14, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Barbantini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Gian Luca Fabbri;

- **controricorrente** -

Provincia di Bologna;

- **intimata** -

per la cassazione della sentenza n. 202/2006, depositata il 16/2/2006 dalla Corte di appello di Bologna.

OGGETTO: Risarcimento danni arrecati dalla fauna selvatica.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/4/2009 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv. Albini per delega, ~~Martino per delega~~ e Fabbri ;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;

La Corte,

osserva quanto segue.

Con atto di citazione notificato il 10/10/2006,

Pirrone Augusto, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni conseguenziale statuizione.

L'Ambito territoriale di caccia BO 3 ha resistito con controricorso e depositata memoria dal ricorrente, la controversia è stata decisa all'esito della pubblica udienza del 21/4/2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge in fatto che con citazione del febbraio 1997, notificata in proprio e nella qualità di titolare della omonima azienda agricola, Pirrone Augusto ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la Provincia di Bologna e l'Ambito territoriale di caccia BO 3 per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni cagionati dai cinghiali selvatici alle colture ed all'assetto idrogeologico dei terreni di sua proprietà.

Costituitisi i convenuti, il giudice adito ha rigettato l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e dopo avere escluso la legittimazione passiva dell'Ambito territoriale di caccia BO 3 e ritenuto quella della Provincia di Bologna,

ha disposto la prosecuzione del giudizio per l'accertamento e la quantificazione dei danni.

La Provincia di Bologna si è rivolta al giudice superiore, insistendo per la declaratoria del difetto di giurisdizione dell'AGO e, nel merito, per l'inesistenza della propria legittimazione passiva, appartenendo la stessa unicamente all'Ambito territoriale di caccia BO 3.

Costituitisi sia quest'ultimo che il Pirrone, la Corte di appello di Bologna ha riformato la decisione di prime cure, declinando la giurisdizione perché la legge regionale n. 8/1994, da cui era regolata la fattispecie, prevedeva soltanto dei semplici indennizzi sulla spettanza dei quali non avrebbe potuto pronunciarsi il giudice ordinario.

Il Pirrone ha impugnato l'anzidetta statuizione, ricordando che la normativa di riferimento le attribuiva un vero e proprio diritto soggettivo al risarcimento dei danni e che, in ogni caso, aveva posto a base della domanda anche l'art. 2043 cc che, secondo i principi, valeva indubbiamente a radicare la giurisdizione dell'AGO.

Così riassunta la doglianza della ricorrente, di cui l'Ambito territoriale di caccia BO 3 ha chiesto il rigetto, osserva innanzitutto il Collegio che a

prescindere dalla non impugnata statuizione sulla tempestività del gravame, la Corte di appello si è limitata a declinare la giurisdizione, che rappresenta perciò l'unico punto da trattare nel presente giudizio di legittimità.

Tanto puntualizzato, rimane unicamente da aggiungere che il problema implicato dal ricorso è già venuto all'esame di queste Sezioni Unite, che pronunciando in causa promossa sempre nell'anno 1997 davanti al Tribunale di Bologna nei confronti della Provincia di Bologna e dell' Ambito territoriale di caccia BO 3, l'hanno risolto nel senso che la domanda di condanna della P. A. al risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di colture danneggiate da animali selvatici la cui caccia sia preclusa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario senza che al riguardo assuma alcun rilievo la procedimentalizzazione dell'accertamento del fatto prevista dalla legge regionale (nella specie, 15 febbraio 1994, n.8) in quanto, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema "norma - potere - effetto giuridico", bensì in quello "norma - fatto - effetto giuridico", né la tutela della situazione giuridica



del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni degli elementi estranei che si risolvono in una condizione di privilegio meramente soggettiva.

Non servendo richiamare in contrario precedenti pronunce che avendo fatto riferimento a normativa diversa da quella di cui deve farsi applicazione nel presente caso, non valgono a far dubitare dell'esattezza del predetto principio, che il Collegio condivide e ribadisce, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla causa di risarcimento danni proposta dal Pirrone in proprio e nella qualità.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev'essere sul punto annullata con rinvio degli atti alla Corte di appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite,

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di

cassazione.

Roma, il 21/4/2009

IL CONSIGLIERE EST.
[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Handwritten signature]

Depositata in Cancelleria



oggi, - 6. MAG. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Handwritten signature]